

Comune di Cantoira

Regolamento per la disciplina dell'area mercatale

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04/05/2022

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10/11/2023

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Fonti normative
Articolo 3	Definizioni

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 4	Classificazione delle aree mercatali
Articolo 5	Istituzione di nuove aree mercatali
Articolo 6	Mercati aventi cadenza ultramensile (fiere)
Articolo 7	Mercati straordinari
Articolo 8	Articolazioni merceologiche
Articolo 9	Modificazione delle aree mercatali e delle disposizioni del Piano dei Mercati

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 10	Modalità ordinarie di concessione dei posteggi
Articolo 11	Modalità di assegnazione dei posteggi giornalieri liberi
Articolo 12	Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI

Articolo 13	Decadenza e revoca della concessione di posteggio
Articolo 14	Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio
Articolo 15	Attrezzature per la vendita e/o somministrazione di sostanze alimentari

ALTRE AREE

Articolo 16	Aree espositive
Articolo 17	Esercizio del commercio in forma itinerante

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

Articolo 18	Canoni, tasse e tributi comunali
-------------	----------------------------------

TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Articolo 19	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A
Articolo 20	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B
Articolo 21	Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A
Articolo 22	Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B
Articolo 23	Procedimento per la concessione di miglioria
Articolo 24	Cambi di residenza
Articolo 25	Decadenza, revoca o sospensione delle autorizzazioni e concessioni

TITOLO V - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 26	Orari
Articolo 27	Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali
Articolo 28	Circolazione pedonale e veicolare
Articolo 29	Attrezzature di vendita
Articolo 30	Divieti
Articolo 31	Obblighi

TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI

Articolo 32	Impianti elettrici e idrici
Articolo 33	Utilizzazione bombole gas

CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI

Articolo 34	Pulizia delle aree mercatali
-------------	------------------------------

TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 35	Vigilanza
Articolo 36	Sanzioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti ammessi all'attività occasionale di vendita.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio sull'area mercatale e su aree di copertura di servizio.

Articolo 2 - Fonti normative

1. Fonti normative:
Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i.;
Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006;
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59;
Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i.;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 626 - 3799 del 1° marzo 2000;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/2642 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n.20-380;
Decreto Presidente Giunta Regionale 9 novembre 2015, n.6/R.

Articolo 3 - Definizioni

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del d.lgs 114/98 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni al commercio su area pubblica temporaneo ed occasionale, ai sensi dell'art.11, comma 4 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, possono essere

rilasciate esclusivamente a soggetti iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

3. L'attività commerciale su area pubblica può essere svolta anche dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, nel rispetto delle norme del presente regolamento e negli spazi a loro espressamente riservati.
4. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consente, qualora il soggetto sia in possesso dei requisiti previsti, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo forme e modalità previste dalle leggi speciali di questo settore, esclusivamente per i prodotti posti in vendita e nel rispetto dell'utilizzo del posteggio e dell'eventuale vincolo merceologico posto in sede di istituzione delle forme di commercio su area pubblica.
5. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - per **commercio su area mercatale**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su area mercatale, pubblica o privata, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzata oppure no;
 - per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata oppure no, destinata anche stagionalmente all'esercizio del commercio per uno o più giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande;
 - per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi. Oppure manifestazioni commerciali straordinarie, proposte da soggetti organizzatori delle stesse e svolte con il patrocinio del Comune;
 - per **area extramercatale**, l'area sulla quale si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee) come individuate dalla DCR 1 MARZO 2001, n. 626-3799 e articolata con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
 - per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale o temporanea;
 - per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli e per gli operatori turnanti (battitori);
 - per **produttore agricolo**, l'imprenditore agricolo comunque costituito come persona fisica, società di persone, consorzi, cooperative;

- per **merce destinata alla vendita**, tutta quella presente presso il posteggio in concessione nella giornata di mercato;
- per **settore merceologico**, il settore alimentare e il settore non alimentare;
- per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori merceologici;
- per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale negli orari stabiliti dal regolamento comunale, a prescindere dal fatto che abbia potuto oppure no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia;
- per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
- per **operatore**, qualsiasi soggetto, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- per **battitore o operatore turnante**, l'operatore che esercita l'attività commerciale in mercati diversi su posteggi assegnati a turno e utilizzando particolari tecniche di vendita;
- per **spunta**, la somma delle operazioni che comprendono l'appello degli operatori in graduatoria di spunta (non concessionari di posteggio al mercato settimanale), la verifica dei posteggi rimasti vuoti e la contestuale assegnazione ai medesimi, per la giornata di mercato;
- per **area espositiva**, l'area destinata agli espositori;
- per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare l'attività di vendita in sua vece;
- per **autorizzazione di tipologia A**, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione pluriennale;
- per **autorizzazione di tipologia B**, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELL'AREA MERCATALE

Articolo 4 - Classificazione dell'area

1. L'area mercatale è quella classificata ed individuata dal Comune di Cantoira che ne stabilisce localizzazione, dimensione e articolazione merceologica.
2. Le aree di copertura del servizio sono quelle all'interno delle quali viene garantito alla popolazione l'accesso al mercato cittadino.
3. Il mercato settimanale del martedì (Periodo dal 16 settembre al 14 giugno) è così strutturato:

Località	Numero Posteggi	Settore Merceologico	Dimensioni
VIA DELLA CHIESA DAL N. CIVICO 38 AL N. CIVICO 40		Alimentare vari (conservati, salumi, formaggi, ...), con allacciamento alle reti idrica e elettrica, non alimentari, ortofrutta, produttori agricoli	Come da planimetria allegata
TOTALE POSTEGGI:	come da planimetria allegata		

4. Il mercato settimanale del martedì (Periodo dal 15 giugno al 15 settembre) è così strutturato:

TOTALE POSTEGGI:	come da planimetria allegata		
PIAZZALE LOC. TRAMBIE'		Alimentare (conservati, salumi, formaggi, ...), con allacciamento alle reti idrica e elettrica Non alimentare, ortofrutta, produttori agricoli	Come da planimetria allegata

Per quanto riguarda la disposizione e le caratteristiche dei singoli posteggi si richiama la planimetria allegata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 5 - Istituzione di nuove aree mercatali

1. L'istituzione di nuove aree da destinare al commercio al dettaglio è disposta con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Mercati aventi cadenza ultramensile (fiere)

1. I mercati a cadenza ultramensile o fiere, sono istituiti con delibera di C.C..
In essa devono essere specificati: ubicazione, estensione, periodicità, data di svolgimento, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e la loro dimensione, l'orario di svolgimento. Inoltre, nello stesso atto potranno essere individuati settori a cui possono accedere i titolari di autorizzazioni temporanee e gli espositori.

Art. 7 – Mercati straordinari

1. In occasione di feste, sagre, manifestazioni a iniziativa privata o pubblica, oppure qualsiasi

altra forma organizzata di aggregazione di persone, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare, se richiesto, forme commerciali su area pubblica straordinarie.

2. Tali mercati devono essere strumentali e servire da integrazione tra il commercio su area privata ed il commercio su area pubblica.
3. I Mercati straordinari sono istituiti con apposita Deliberazione di Giunta Comunale. Con la stessa Deliberazione la Giunta Comunale, oltre a classificarli come *Mercati straordinari*, ne fissa l'ubicazione, il numero dei posteggi, le eventuali limitazioni merceologiche, gli orari di svolgimento, i requisiti dei soggetti che vi possono partecipare, e ogni qualsivoglia regola utile a garantirne l'efficiente svolgimento.
4. La partecipazione a queste forme di commercio su area pubblica, in quanto manifestazioni temporanee ed estemporanee, non produce anzianità di frequenza.
5. L'assegnazione dei posteggi e l'accettazione delle imprese partecipanti può essere demandata dal Comune al soggetto organizzatore. In questo caso il soggetto organizzatore deve produrre al Servizio competente regolamento scritto della manifestazione.

Articolo 8 - Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, l'area mercatale è strutturata nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:
 - SETTORE ALIMENTARE VARIO, (prodotti conservati, salumi, formaggi, latticini, olive, acciughe, pane, dolci, pasta, prodotti di gastronomia, miele, carne, uova, prodotti ittici, ecc.).
 - SETTORE ORTOFRUTTA.
 - SETTORE NON ALIMENTARE.
 - PRODUTTORI AGRICOLI.
2. Nei posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui al comma precedente, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998, salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 lettere a) e b).

Articolo 9 - Modificazioni delle aree mercatali

1. Con Deliberazione del Consiglio Comunale possono essere disposti i seguenti interventi modificativi:
 - a) soppressioni;
 - b) trasferimenti definitivi;
 - c) ampliamenti dell'area complessiva;

- d) modifiche delle aree merceologiche;
 - e) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.
2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime del mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, sono adottati, con Deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee dell'area mercatale. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza sindacale. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale del mercato, la Giunta Comunale Delibera delle modifiche temporanee e sperimentali dell'area mercatale.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 10 - Modalità ordinarie di concessione di posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi, prevedendo quattro graduatorie distinte a seconda della classificazione merceologica (settore ortofrutta, settore alimentari vari, settore non alimentari, settore produttori agricoli) e, comunque, secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore. Inserire 4 graduatorie distinte
2. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione pluriennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Articolo 11 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili agli spuntisti (compresi produttori agricoli) è effettuata alle ore 07.15 di ogni giorno di mercato.
2. L'assegnazione è effettuata direttamente nell'area mercatale, da dipendenti del Comune di Cantoira o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune.
L'assegnazione è effettuata nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dalla visura camerale e, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale.
4. L'ordine di assegnazione dei posteggi è il seguente:

- a) Posteggi del settore alimentare che saranno assegnati in via prioritaria agli operatori della medesima tipologia di vendita (alimentari vari o prodotti ittici freschi).
- b) Posteggi del settore alimentare ortofrutta, che saranno assegnati in via prioritaria agli operatori della medesima specializzazione alimentare.
- c) Posteggi riservati ai produttori agricoli.
- d) Posteggi del settore non alimentare.

Nell'ipotesi che i posteggi di cui alle lettere a), b) e c) risultino comunque non assegnati ai soggetti abilitati, saranno disponibili per gli spuntisti del settore non alimentare.

Qualora l'operatore interessato rifiuti l'assegnazione del posteggio, sarà collocato nell'ultima posizione della graduatoria non maturando, in caso di mancanza di posti liberi, la presenza.

- 7. Negli eventuali mercati straordinari a cadenza ultramensile, l'assegnazione dei posteggi disponibili avviene secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n.32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i..
- 8. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni.
- 9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso al mercato settimanale di Cantoira può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione pluriennale, fino all'ottenimento del numero di autorizzazioni consentite dalla normativa nazionale e/o regionale in vigore. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione pluriennale sul citato mercato.
- 10. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato A della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 Capitolo I punto 4.
L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
- 12. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria della spunta è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché dell'originale dell'autorizzazione, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno esercitare l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
- 13. L'assegnazione dei posteggi è vincolata dall'assenza di pendenze finanziarie con il Comune di Cantoira. L'operatore dovrà essere in regola con il pagamento di tutte le somme relative ad imposte, tasse, contributi, sanzioni o altro.

14. La quietanza di pagamento del Canone unico Patrimoniale ha valore di titolo concessorio.

Articolo 12 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. L'operatore concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza e revoca della concessione del posteggio, qualora non abbia occupato il proprio posteggio entro l'orario previsto per l'inizio della operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del mercato al pubblico.
2. L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzativo in originale, il titolare della concessione può farsi sostituire nei limiti e con le modalità indicate nell'allegato A della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 32-2642 Capitolo I punto 4.

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI

Articolo 13 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. Costituisce causa di decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori agricoli, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
 - a) malattia o infortunio, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, prorogabili una sola volta di altri sei mesi;
 - b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
 - c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno;
 - d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative, quali richiami per servizio militare e obblighi elettorali.
4. Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili per una sola volta di altri sei mesi.

5. In caso di società, l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita nel mercato settimanale di Cantoira ed in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
6. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.
7. Gli atti finali di revoca, decadenza o archiviazione sono emessi dal responsabile del Settore Vigilanza.

Articolo 14 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nell'atto del rilascio, ed è rinnovabile secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.
2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

Articolo 15 - Attrezzature per la vendita

1. I banchi vendita utilizzati per la vendita e/o la somministrazione di sostanze alimentari dovranno avere le caratteristiche previste nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002. Le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate dovranno in ogni caso:
 - a) rispettare le vigenti norme in materia igienico-sanitaria inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti su aree pubbliche;
 - b) essere conformi alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell'incolumità pubblica ed a salvaguardia della salute dei lavoratori.

ALTRE AREE

Articolo 16 - Aree espositive

1. All'interno dell'area mercatale possono essere previste apposite aree espositive riservate ad aziende/imprese commerciali, artigianali ed industriali a fini pubblicitari e conoscitivi, all'interno delle quali non sarà possibile svolgere l'attività di vendita diretta. L'accesso è subordinato alla presentazione di istanza al Comune.

2. L'utilizzo dell'area rispetta l'orario del mercato ed è soggetto a tutti i canoni, tasse e tributi comunali che dalla concessione scaturiscono.

Articolo 17 - Esercizio del commercio in forma itinerante

1. Nei giorni di mercato, è vietata ogni forma di vendita ambulante a distanza inferiore a 500 metri dall'area mercatale. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni e limitazioni disciplinate con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 28, comma 6 del vigente Codice della Strada.
2. Salvo quanto previsto al punto 1., durante l'esercizio del commercio in forma itinerante, potranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri.
3. Resta salvo il rispetto delle norme contenute nel vigente C.d.S..

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

Articolo 18 - Canoni, tasse e tributi comunali

1. Il concessionario è tenuto al pagamento dei canoni, tasse e tributi comunali previsti, secondo le modalità contemplate dai regolamenti per l'applicazione di tali tariffe.
2. Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate di cui al precedente articolo 13 e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso, il gerente è obbligato in solido.
3. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato, pena la decadenza della concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 74 del Titolo II del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati.
4. La riscossione dei canoni, tasse e tributi comunali è effettuata dagli incaricati comunali periodicamente, a seguito di conteggi effettuati sulla base delle presenze effettivamente riscontrate. Possono essere previste riduzioni per la TARI agli operatori ortofrutticoli che si riportino indietro i rifiuti speciali (cassette in legno/plastica).
5. In caso di mancato pagamento dei tributi comunali dovuti, non verrà assegnato alcun posteggio agli operatori che non abbiano ottemperato ai versamenti.

TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Articolo 19 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione nell'ambito territoriale del Comune di Cantoira è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo "A" rilasciata, su domanda dell'interessato, dal Settore Vigilanza - Sezione Commercio, contestualmente alla concessione di posteggio.
2. L'autorizzazione di tipo "A" oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del relativo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. L'autorizzazione è rilasciata secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

Articolo 20 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "B"

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell'autorizzazione di tipo "B", rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o della sede legale della società, ovvero dal Comune ove l'imprenditori intende avviare la sua attività.
2. L'autorizzazione di tipo "B" consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n.3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un autorizzazione fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., dalle disposizioni attuative regionali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
5. L'autorizzazione, oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione del settore o i settori merceologici autorizzati.

Articolo 21 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo "A"

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve presentare al S.U.A.P. del Comune la S.C.I.A. di cui al comma precedente, entro quattro mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa. Entro lo stesso termine dovranno essere segnalate al comune le variazioni comportanti qualsiasi rettifica o modifica dell'autorizzazione.
3. La S.C.I.A. costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi della scrittura privata di acquisto/locazione/donazione di azienda autenticata da notaio, o dichiarazione dello stesso. Alla S.C.I.A. deve essere allegata l'autorizzazione del cedente.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva segnalazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente articolo 13 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo "A", i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di posteggio, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.
7. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati con scrittura privata autenticata da notaio, o dichiarazione dello stesso

Articolo 22 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo "B"

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere segnalato al Comune tramite S.C.I.A., da presentarsi al S.U.A.P..
2. Il subentrante deve effettuare la segnalazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dalla morte del de cuius. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate al comune le variazioni comportanti qualsiasi rettifica o modifica dell'autorizzazione.
3. La S.C.I.A. costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi della scrittura privata di acquisto/locazione/donazione di azienda autenticata dal notaio, o dichiarazione dello stesso. Alla S.C.I.A. deve essere allegata l'autorizzazione del dante causa.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva segnalazione di cui al precedente comma 3, corredata dall'autorizzazione in originale. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, l'Amministrazione procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.
5. In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo "B" i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati con scrittura privata autenticata da notaio, o dichiarazione dello stesso

Articolo 23 - Procedimento per la concessione di miglitoria

1. Chiunque ne abbia interesse, può presentare istanza di miglitoria per uno dei posteggi che si rendano liberi nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e sempreché il posteggio richiesto in miglitoria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento di presentazione dell'istanza.

2. Prima di procedere ad eventuali bandi per l'assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglurie.
Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di migluria.
3. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in migluria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) della domanda;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
 - c) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
4. Nel caso di concessione di migluria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza pluriennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

Articolo 24 - Cambio di residenza

1. Il cambiamento di residenza dei titolari di autorizzazioni di tipo "A" e "B" e della sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al Comune, tramite S.A.U.P., entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui sopra provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere inoltrate al Comune sia a mani mediante consegna all'ufficio protocollo, che tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno/posta elettronica certificata (P.E.C.). Ad essa deve essere allegata l'autorizzazione.

Articolo 25 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

- b) Mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione e adeguatamente documentata.
2. L'autorizzazione di tipo "A" è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente articolo 13.
 3. Le autorizzazioni di tipo "A" e di tipo "B" sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse.
 4. L'autorizzazione può essere sospesa per un massimo di venti giorni (tre mercati consecutivi) in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti inerenti canoni, tasse e tributi comunali, nonché del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
 5. Gli atti finali di decadenza, revoca, sospensione o archiviazione sono emessi dal responsabile del Settore Vigilanza.

TITOLO V - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 26 - Orari

1. Salvo quanto previsto dal Sindaco con casi particolari e con propria ordinanza, l'orario di vendita del mercato settimanale è compreso tra le ore **07.45** e le ore **13.30**.
2. Sentiti gli operatori di cui al precedente comma, può essere autorizzato nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative vigenti:
 - a) il prolungamento o l'estensione giornaliera dell'orario dell'attività di mercato, anche coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa;
 - b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali o festive, in coincidenza con manifestazioni o con le aperture autorizzate per il commercio in sede fissa.

È escluso per motivi di ordini e sicurezza pubblica la possibilità di effettuare il mercato settimanale quando coincide con giorni festivi nel periodo dal 1 giugno al 1 settembre.
3. In ogni caso, per i mercati, non potrà essere prevista un'apertura dell'attività di vendita superiore alle undici ore giornaliere.

Articolo 27 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali

1. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita. Il posto deve essere lasciato completamente sgombro da merci, attrezzature, ecc., entro le ore **15.00**.
2. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. Lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato.
4. Nell'area mercatale deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, nonché l'accesso veicolare degli operatori della spunta mercato.

Articolo 28 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale sul mercato e negli orari previsti dal presente regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destinate al mercato la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza, forze di polizia e residenti autorizzati. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore e i soggetti autorizzati.
2. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sul mercato, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.

Articolo 29 - Attrezzature di vendita

1. I concessionari di posteggio (compresi i produttori agricoli e gli espositori) non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocimento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

3. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere posizionati all'interno della demarcazione dello spazio in concessione, in senso parallelo al lato più lungo del posteggio opposto ai corridoi principali di transito degli avventori del mercato. Tale regola deve ritenersi valida anche nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche sia concessionario di più posteggi contigui.

Articolo 30 - Divieti

1. Agli operatori (compresi i produttori agricoli e gli espositori) è vietato:
 - a) tenere fuochi a fiamma libera, impiegare strutture e apparecchiature fisse e/o mobili (es. stufe) alimentate a GPL, legna o altre fonti energetiche per il riscaldamento dell'area di pertinenza del banco vendita, prive del marchio CE, detenere ed utilizzare bombole di gas (salvo quanto stabilito dal successivo articolo 33), utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
 - b) utilizzare l'acqua potabile proveniente dal punto di attingimento all'uopo predisposto, per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'attività di vendita ovvero consentire all'acqua prelevata di defluire sul suolo pubblico senza necessità o causando disturbo o pericolo a terzi.
 - c) consentire ad altri l'utilizzazione del posteggio dato in concessione senza rispettare le disposizioni dell'Allegato A della D.G.R. Piemonte 02/04/2001 n. 32-2642;

Articolo 31 - Obblighi

1. Laddove non è possibile applicare quanto previsto dal successivo articolo 51, relativamente alla pulizia dei mercati e dei principi della raccolta differenziata in esso enunciati, tutti gli operatori (commerciali e produttori agricoli) devono raccogliere i rifiuti via via prodotti in appositi sacchi che andranno poi rimossi al termine dell'attività di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore ai due metri.

Resta salvo quanto stabilito da altre norme e regolamenti specifici in materia.
2. È obbligatoria la permanenza dei suddetti operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità.
3. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato a cura dei predetti operatori, il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un

cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.

4. In caso di vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA"; inoltre su ogni singolo oggetto usato in vendita, deve essere apposta idonea etichettatura recante la dicitura "USATO". L'operatore dovrà inoltre essere in possesso del titolo abilitativo e dei registri previsti dal T.U.L.P.S..
5. Durante l'esercizio dell'attività deve essere esibito, a richiesta degli organi addetti al controllo, l'originale della relativa autorizzazione amministrativa.
6. Il subentrante, fino al rilascio della autorizzazione deve, ai fini dell'esercizio dell'attività, essere munito della S.C.I.A. relativa al subingresso di cui al precedente articolo 22 e della copia dell'autorizzazione del cedente (se non già ritirata dal Comune per gli atti di competenza), da esibire agli organi addetti al controllo.

TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI

Articolo 32 - Impianti elettrici ed idrici

1. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.
2. L'Amministrazione concede l'uso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.
3. È fatto obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e di acqua, nonché degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto e tenendo conto dell'energia utilizzata per le apparecchiature in dotazione.

Articolo 33 - Utilizzazione bombole del gas

1. Le bombole di gas G.P.L. possono essere utilizzate unicamente dai c.d. autobanco, con impianti omologati. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 0003794 del 12 marzo 2014.

CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI

Articolo 34 - Pulizia del mercato

1. L'attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati, si conforma ai principi generali enunciati nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuate secondo i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori del mercato settimanale devono deporre in modo ordinato i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, all'interno dell'area concessa, riducendone per quanto possibile il volume e separandoli a seconda della tipologia (carta/cartone, imballaggi in plastica/polistirolo, cassette in legno, cassette in plastica, indifferenziato, ecc.), anche mediante l'utilizzo degli appositi sacchetti/contenitori forniti dalla ditta appaltatrice del servizio di pulizia dell'area mercatale.

I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, ubicati all'interno del mercato.

Le cassette dovranno essere sovrapposte le une alle altre, separate in base al materiale (legno, plastica, cartone, etc.) e non contenere residui di altri materiali (es. rifiuti organici, plastica, carta, imballaggi, ecc.).

4. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Entro le ore **15.00**, gli operatori, compresi i produttori agricoli, devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali.
6. La sosta e il transito dei veicoli (eccetto autorizzati) sono vietati fino alle ore **15.30** al fine di consentire la pulizia e l'igienizzazione dell'area mercatale.

TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 35 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è svolta, in via principale, dalla Polizia Locale, dalle altre forze di Polizia (G.d.F., C.C., C.f.S., ecc.) e dall'A.S.L. territorialmente competente.

Articolo 36 - Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i..
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00; tale sanzione si applica altresì per la violazione dell'art. 29 recante "Obblighi del produttore agricolo".
3. Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.. L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Sindaco pro-tempore, competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. Quando non disposto diversamente da leggi e regolamenti, i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive, pervengono al Comune.